
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	---

**IL PERCORSO DEL VENETO PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

IL PERCORSO DEL VENETO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE¹

1. L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI. **2.** LE INIZIATIVE DEL VENETO DURANTE LE SCORSE LEGISLATURE. **3.** LA LEGGE REGIONALE SUL REFERENDUM CONSULTIVO. **4.** LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 118 DEL 2015. **5.** LA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 19 GIUGNO 2014 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE. **6.** I PASSI COMPIUTI PER DARE ATTUAZIONE ALLA LEGGE SUL REFERENDUM E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM. **7.** OSSERVATORIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO REGIONALE. **8.** L'ESITO DEL REFERENDUM. **9.** IL PDL N. 43 E IL PROCEDIMENTO IN CONSIGLIO REGIONALE. **10.** DOPO IL REFERENDUM E L'APPROVAZIONE DEL PDL N. 43.

1. L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI


L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."

Il percorso delineato dalla disposizione costituzionale prevede, quindi, i seguenti molteplici passaggi (non oggetto di una specifica disciplina normativa di attuazione/ cd legge di procedura):

- avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata
- consultazione degli Enti locali
- intesa tra lo Stato e la Regione
- approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base dell'intesa raggiunta, che prevede l'attribuzione di ulteriori competenze alla Regione interessata (Legge di differenziazione)
- attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle nuove competenze nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione relativo al federalismo fiscale.

Dal 2001 – entrata in vigore della Riforma del Titolo V della Costituzione - ad oggi la disposizione costituzionale dell'articolo 116, terzo comma, relativo alla cd "autonomia differenziata"(anche regionalismo differenziato o a geometria variabile) non ha avuto effettiva attuazione, anche se riconoscendo alle Regioni ordinarie l'attribuzione da parte dello Stato di ulteriori competenze legislative e amministrative e di ulteriori e adeguate risorse finanziarie, con un complesso iter procedurale, costituisce una opportunità senza precedenti.

¹ I paragrafi nn. 1,2, 6, 8, 10 sono a cura della dott.ssa M.A. Greco, Dirigente della Giunta regionale, i paragrafi nn. 3, 4, 5, 7, 9 sono a cura della dott.ssa R. Ceci Dirigente del Consiglio regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

2. LE INIZIATIVE DEL VENETO DURANTE LE SCORSE LEGISLATURE

VIII legislatura (2005-2010)

Con DGR n. 88/CR del 2007 la Giunta regionale (a seguito di una Informativa del 2006) ha approvato un Documento tecnico di proposte da inviare allo Stato per l'avvio del negoziato sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al Veneto .

Con deliberazione n. 98 del 18 dicembre 2007 il Consiglio regionale ha approvato con integrazioni la proposta della Giunta regionale e affidato al Presidente della Regione il mandato di negoziare con il Governo la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai 14 settori descritti nel Documento allegato. La deliberazione consiliare è stata formalmente trasmessa al Governo, e all'invio hanno fatto seguito nuove richieste per sollecitare l'avvio del negoziato (maggio e giugno 2008 e poi giugno 2009): nessun riscontro è tuttavia pervenuto dal Governo alla Regione.

Con il Veneto, anche la Lombardia e il Piemonte (a parte una iniziativa precedente della Toscana) si sono mosse dal 2006 per il riconoscimento dell'autonomia differenziata e gli Uffici competenti delle tre Regioni si sono incontrati spesso per un confronto condiviso delle proposte e degli atti assunti dalle stesse.

IX legislatura (2010-2015)

Con DGR n. 2097 del 2010 la Giunta regionale ha incaricato un Gruppo di Esperti costituzionalisti a individuare i possibili percorsi giuridici per la realizzazione della norma costituzionale in Veneto.

Sono stati predisposti tre disegni di legge statali di iniziativa della Giunta regionale, da trasmettere al Parlamento, presentati per l'approvazione al Consiglio regionale :


- PDLS n. 16 , approvato dalla Giunta regionale con DGR/DDL n. 25 del 13 novembre 2012 *“Forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*;
- PDLS n. 17, approvato dalla Giunta regionale con DGR/DDL n. 26 del 13 novembre 2012 *“Norme per l'attribuzione di funzioni amministrative alla Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione”*;
- PDLS n. 18, approvato dalla Giunta regionale con DGR/DDL n. 27 del 13 novembre 2012 *“Norme per la tutela dei lavoratori veneti e per il potenziamento dei servizi sociali del territorio”*.

I tre PDLS non sono stati approvati dal Consiglio regionale.

Solo alla fine del 2013 lo Stato è intervenuto con la legge 147/2013 *“Legge di stabilità 2014”* che prevedeva di dare avvio al percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (e quindi a considerare le iniziative regionali), ma alla disposizione non è stata data alcuna attuazione da parte dello Stato.

Al fine di dare un nuovo impulso al procedimento per l'acquisizione di una maggiore autonomia del Veneto, alcuni consiglieri regionali hanno presentato un Progetto di legge che prevedeva l'indizione di un referendum consultivo, che sarà approvato come LR n. 15 del 19 giugno 2014 *“Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”*.

Considerata pertanto la mancata applicazione dell'articolo 116, terzo comma, dalla Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, con la LR 15/2014 la Regione ha inteso

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--

pertanto riavviare, rafforzandolo, il procedimento per l'acquisizione di maggiore autonomia, delineando un particolare percorso procedurale che prevede lo svolgimento di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione.

3. LA LEGGE REGIONALE SUL REFERENDUM CONSULTIVO

La legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", approvata nel corso della IX legislatura, ha iniziato il suo iter procedimentale con la presentazione, in data 6 novembre 2013, di un progetto di legge di iniziativa consiliare (Cons. Costantino Toniolo e Cons. Carlo Alberto Tesserin) che ha acquisito il numero 392 ed è stato assegnato, in sede referente, alla Prima Commissione Consiliare competente in materia. La Legge è composta da quattro articoli che sostanzialmente disciplinano l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori veneti circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto. La Legge prevedeva una procedura articolata che stabiliva, in prima battuta, la necessità di instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto del referendum e, solo qualora il negoziato non fosse giunto a buon fine, entro un dato termine (120 giorni dall'entrata in vigore della legge) il Presidente della Giunta regionale avrebbe potuto indire un referendum consultivo in ordine agli specifici quesiti predeterminati dalla legge medesima e che consistevano nei seguenti (articolo 2, comma 1):

"1) "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";


2) "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?";

3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?";

4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?";

5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?".

La Legge disponeva, altresì, in merito alle ulteriori procedure referendarie stabilendo il quorum partecipativo e i conseguenti adempimenti (articolo 2, comma 2: *"...Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori (e specifiche) forme di autonomia per la Regione del Veneto..."*), nonché le procedure di svolgimento delle operazioni elettorali disponendo al riguardo che (articolo 3, comma 2): *" il referendum...è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--


Ministero degli interni per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni...”).

In seguito all'approvazione, promulgazione e pubblicazione della Legge il Presidente del Consiglio dei ministri nei termini di legge ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli articoli 26 e 27 dello Statuto del Veneto, quale parametro interposto rispetto all'articolo 123 Cost., varie questioni di legittimità costituzionale della stessa che sono state decise, in maniera articolata, con la sentenza n.118 del 2015 nella quale, sostanzialmente, la Corte ha accolto solo parzialmente le questioni sollevate dallo Stato dichiarando l'illegittimità dei soli quesiti nn. 2, 3, 4 e 5 e “*salvando*” il resto della Legge e, quindi, anche le parti relative al procedimento referendario.

4. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.118 DEL 2015


Nella sentenza 118 del 2015 la Suprema Corte riunisce i giudizi relativi alla legge regionale n. 15 del 2014, di cui al precedente paragrafo e alla legge regionale n. 16 del 2014 “Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto”, anch'essa impugnata, decidendo congiuntamente sulle questioni sollevate in quanto a suo parere impicanti la soluzione di questioni almeno in parte analoghe per argomenti, parametri e contenuti. Solo per completezza espositiva, e senza entrare nel merito della questione, si evidenzia che con la detta sentenza viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 16 del 2014. Per quanto concerne, invece, la legge n. 15 del 2014, la Corte -dopo aver deciso su alcune questioni procedurali e fornito, forse per la prima volta in maniera così esaustiva, un quadro sull'istituto del referendum, esamina separatamente le singole questioni sollevate in merito ai cinque quesiti referendari che in questa sede si ritiene utile rappresentare in modo un po' più analitico.

La Corte ritiene non fondata la questione relativa al quesito **numero 1)**, il quale prevede che sia chiesto agli elettori regionali se vogliono «*che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*» . Al riguardo, a fronte dei rilievi sollevati dal Governo, il giudice costituzionale evidenzia che la domanda da sottoporre agli elettori si limita a richiamare il disposto dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario «*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*». Per la Corte, infatti, se è vero che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell'autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori, non è men vero, però, che il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l'espressione usata nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e, dunque, si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata. Pertanto, è chiaro che il quesito così formulato seppur generico vada inteso nel senso che le «*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo ed esclusivamente le «*materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)*», come peraltro esplicitamente stabilito nell'articolo 116. Così interpretato, per la Corte, il quesito referendario non prelude a sviluppi dell'autonomia eccedenti i

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--

limiti costituzionalmente previsti e, quindi, la censura sollevata non appare fondata sotto questo profilo. La Corte osserva, inoltre, che non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all'articolo 116, commi terzo e quarto, della Costituzione, che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato; infatti, ad avviso della Corte, il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'articolo 116 della Costituzione. Con riferimento ai quesiti di cui ai **numeri 2) e 3)**, la Corte ritiene, invece, le censure fondate per violazione degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione del Veneto e, dunque, dell'articolo 123 della Costituzione. Per il giudice costituzionale tali quesiti interferiscono palesemente con la materia tributaria e perciò contrastano con gli articoli 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello Statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie. Non meno incisiva è per i giudici la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte in tema di referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, valevole come canone interpretativo anche dell'analoga clausola statutaria. Il quesito **numero 4)**, per la Corte, non è di univoca interpretazione in quanto l'unico significato plausibile è che esso riguardi la rimozione di tutti i vincoli di destinazione ancora gravanti su risorse finanziarie spettanti alla Regione. In tal modo il quesito finirebbe per investire la stessa previsione costituzionale di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (che recita: *“Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”*) e per tale motivo la Corte ritiene il quesito illegittimo, nella misura in cui incide su un principio costituzionale, oltreché sulle previsioni statutarie, che agli articoli 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli “obblighi costituzionali”. Pertanto, il quesito appare in contrasto con quanto costantemente sottolineato dalla Corte in ordine al contenuto dei referendum regionali e cioè che non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale sempre precluse ai referendum regionali. Quanto al quesito **numero 5)** la Corte evidenzia che, poiché lo scopo di una siffatta consultazione popolare è quello di includere la Regione del Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, tassativamente enumerate nell'articolo 116 della Costituzione, anche tale quesito, come il precedente, incide su scelte fondamentali di livello costituzionale e si pone in contrasto con lo Statuto regionale.


Il giudice costituzionale, infine, tenuto conto della legittimità del quesito numero 1), conclude che non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 15 del 2014, considerato che le residue disposizioni contenute nella stessa legge sono strumentali alla attuazione del referendum consultivo che abbia ad oggetto il quesito n.1) e, cioè, l'unico quesito del quale non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--

5. LA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2014 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE

Come evidenziato nel paragrafo 3 la legge regionale n. 15 del 2014 aveva autorizzato il Presidente della Giunta regionale *"ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto"* consentendo, peraltro, al Presidente medesimo, nel caso in cui il negoziato non dovesse giungere a buon fine, di procedere comunque con l'indizione del referendum. A tal fine la Giunta regionale, si era immediatamente adoperata per dare attuazione alla suddetta previsione normativa e già con la deliberazione n. 1330 del 28 luglio 2014 aveva conferito al Presidente della Giunta regionale il più ampio mandato. L'attività in parola, tuttavia, ha subito un rallentamento a causa dell'impugnazione da parte del Governo della legge regionale n. 15 del 2014 e in via prudenziale l'Amministrazione regionale ha ritenuto di sospendere il procedimento in corso nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Successivamente alla decisione della Suprema Corte (sentenza n. 118/2015 per i cui contenuti si rinvia al paragrafo 4), la Giunta regionale ha proceduto all'avvio del negoziato con il Governo per giungere alla consultazione referendaria. Tuttavia, al fine di consentire la concreta attuazione del percorso delineato dalla Legge, il Legislatore veneto ha introdotto nella stessa alcune modifiche. La legge è stata modificata in due tempi: in prima battuta con l'articolo 25 delle legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" e successivamente dalla legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

In particolare, l'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2016, ha ridefinito il termine di 120 giorni (originariamente previsto sia per relazionare al Consiglio in merito all'esito del negoziato, sia con riguardo alla possibilità per il Presidente di procedere con il referendum) prevedendo, da un lato, un termine più ampio, ovvero di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale, per la comunicazione al Consiglio da parte del Presidente, circa l'esito della trattativa con il Governo, e, dall'altro, consentendo contemporaneamente al Presidente medesimo di procedere individuando la data più consona per l'indizione del referendum sull'autonomia, prevedendo la possibile concomitanza del referendum regionale, previa intesa con le competenti autorità statali, oltre che con le elezioni europee, parlamentari o regionali, anche con le elezioni amministrative e con le consultazioni referendarie di carattere nazionale. La legge ha, infine, assicurato l'attualità delle risorse finanziarie, disponendo uno stanziamento maggiore. Successivamente con la legge regionale n. 7 del 2017 il Legislatore veneto è, invece, intervenuto con modifiche per lo più relative alla concreta organizzazione del referendum sancendo, in particolare che *"Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie"*, che *"le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23"*, nonché una campagna informativa da attuarsi con un apposito Piano di comunicazione da sottoporre preventivamente al parere della competente commissione consiliare.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

6. I PASSI COMPIUTI PER DARE ATTUAZIONE ALLA LEGGE SUL REFERENDUM E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM

6.a ATTUAZIONE LR 15/2014


Per dare attuazione alla LR 15/2014, successivamente alla decisione della Corte Costituzionale, dopo la DGR 315 del 2016 contenente una proposta di richieste da negoziare con lo Stato, il Presidente della Regione ha avviato una intensa corrispondenza con il Governo. In particolare nel mese di marzo ha formalmente presentato la richiesta di avvio del negoziato previsto dalla LR 15/2014, per definire il contenuto del referendum; nel mese di maggio ha inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno la richiesta di fissazione di un'unica data per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto e del referendum sulla Riforma costituzionale, secondo il principio dell'*election day*; nel mese di luglio ha ribadito la richiesta di abbinamento insieme al Presidente della Regione Lombardia; e successivamente nel mese di gennaio 2018 i due Presidenti hanno nuovamente chiesto al Governo la fissazione di un *election day*, ossia di un abbinamento dei referendum regionali con il referendum abrogativo di carattere nazionale o con le elezioni amministrative di primavera.

Il Governo, pur manifestando una disponibilità di massima ad avviare il procedimento di cui all'articolo 116, con riferimento al contenuto del referendum si è limitato ad indicare quale unico quesito quello generico ammesso dalla Corte Costituzionale, e indicato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale: ***"Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"*** e quindi ad affermare la non necessità di negoziare il contenuto del referendum.

Successivamente è stato quindi comunicato il non accoglimento della richiesta di abbinamento da parte delle due Regioni Veneto e Lombardia, nonché la impossibilità all'utilizzo della tessera elettorale e del timbro di sezione.

Preso atto anzitutto del mancato accoglimento dell'istanza di abbinamento da parte del Governo - cui ha necessariamente conseguito l'aumento delle risorse da destinare all'organizzazione della consultazione referendaria (legge di bilancio) - il Presidente della Regione ha ribadito l'intenzione di procedere all'indizione della consultazione referendaria in attuazione della normativa regionale, nel corso dell'anno 2017, cui hanno fatto seguito:

- deliberazioni della Giunta regionale di carattere organizzativo al fine di garantire lo svolgimento del referendum consultivo, quali la costituzione di un Comitato Strategico (c.d. *Advisory board*), la individuazione delle Strutture coinvolte nel procedimento referendario, la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico, interno alla Regione e di natura intersettoriale, per gli approfondimenti necessari nei diversi ambiti di competenze;
- sottoscrizione a gennaio 2017 di un' Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per favorire la collaborazione tra le Strutture per la realizzazione delle attività informatiche e degli altri adempimenti tecnici necessari per lo svolgimento del referendum;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

- comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti del percorso intrapreso dalla Regione per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione della LR 15/2014;
- approvazione delle modifiche alla LR 15/2014 necessarie ad agevolare l'organizzazione e lo svolgimento del Referendum (di cui si è già parlato).

6b. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM

Nell'aprile 2017, con provvedimento della Giunta regionale sono state assunte alcune determinazioni di carattere organizzativo per gli adempimenti necessari all'attuazione del referendum consultivo, demandando al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento delle attività.

In particolari sono intervenuti alcuni atti, quali:

- **Decreto di indizione del referendum**

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, è stato indetto il referendum per l'autonomia per domenica 22 ottobre 2017, e inviato alle Autorità statali e ai Comuni.

- **Intesa con le prefetture**

In settembre 2017, è stata sottoscritta una Intesa con le Prefetture per la gestione del procedimento referendario che prevedeva un "*organismo di raccordo*" per provvedere a tutti gli aspetti applicativi dell'Intesa stessa, dopo che il Ministero aveva chiarito che non sarebbe stato possibile l'utilizzo della tessera elettorale e del timbro di sezione (ad esempio, le modalità di ammissione al voto presso i seggi degli elettori appartenenti alle c.d. categorie speciali cui la legge consente di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza).

- **Piattaforma informatica**

Stante il mancato assenso del Ministero all'utilizzo da parte della Regione del proprio sistema informativo (SIEL), la Regione ha dovuto dotarsi di una propria piattaforma per l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi al Referendum.


- **Fornitura del materiale per la consultazione referendaria**

E' stata svolta la gara per l'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale per lo svolgimento del referendum. Successivamente prima del referendum la consegna è avvenuta anche con il supporto di dipendenti regionali.

- **Comunicazione istituzionale**

E' stato inviato un quesito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM al fine di conoscere l'ambito di azione della Giunta regionale, ed attuare una comunicazione rispettosa della normativa in materia di propaganda.

A settembre 2016 è pervenuto il parere di AGCOM nel quale l'Autorità ha ritenuto di adottare una lettura rigorosa del divieto posto dall'articolo 9 della c.d. legge sulla *par condicio* (Legge n. 28/2000) affermando tra l'altro che "*alla Giunta regionale non potrebbe essere consentito lo sfruttamento dei canali istituzionali della Regione (ad es.*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

il sito web) ne' l'utilizzo del logo dell'Ente per sostenere una determinata scelta referendaria".

Con la modifica della LR 15/2014 è stata introdotta la previsione normativa di cui all'art. 3 bis della LR n. 15/2014 che dispone che le iniziative relative alla campagna informativa sono formulate in un apposito "Piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente Commissione consiliare".

Il Piano per l'avvio della campagna informativa ha previsto quali mezzi di comunicazione da utilizzare:

Sito web dedicato; Canali social istituzionali; Newsletter istituzionali; Banner sui social; Rete degli URP; Stampa anche on line; Emittenti televisive locali; Emittenti radiofoniche locali; Cinema e multisale del Veneto; Decordinamica su autobus urbani extraurbani; Affissioni; Banner sotto la firma delle e mail istituzionali; Banner in calce alla carta intestata istituzionale; Newsletter del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; Immagine del Referendum nei siti di Enti strumentali, Aziende ULSS e Società partecipate regionali; Traino banner su aereo; Locandine all'interno dei treni veneti.

- **Attività a supporto del referendum**

La settimana prima della consultazione e fino al giorno successivo è stata organizzata un'attività volta a garantire il supporto giuridico e operativo, nonché informatico, da parte dei dipendenti regionali che hanno seguito l'iter della consultazione referendaria sin dall'inizio, a favore degli enti locali, delle commissioni elettorali e dei privati cittadini/elettori.


E' stato implementato il sito web, prevista una sezione contenente le principali FAQ, creata una mail dedicata con un numero verde (call center) per rispondere a tutti i quesiti posti, fino alla conclusione del Referendum e alla consegna delle buste contenenti le schede elettorali.

I risultati sono stati elaborati e diffusi in tempo reale.

7. OSSERVATORIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

In ragione di una specifica convenzione stipulata fra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale è stato possibile usufruire della struttura consiliare dell'Osservatorio elettorale per la divulgazione in tempo reale dei dati risultanti dallo scrutinio del voto. I dati sono stati pubblicati in un'apposita sezione del sito web dell'Osservatorio il quale, come in tutte le scadenze elettorali, ha seguito l'andamento della consultazione elettorale monitorando in tempo reale sia l'affluenza al voto che l'esito del referendum. A tale scopo è stato creato uno specifico Gruppo di lavoro, composto da circa dieci persone, rimasto attivo dall'apertura della consultazione referendaria alla conclusione dello scrutinio e per le successive 48 ore fino alla pubblicazione dei risultati definitivi. Gli uffici dedicati della Giunta hanno fatto da collettori delle informazioni trasmettendole direttamente, in forma telematica, al Consiglio regionale.

Il Portale è tuttora consultabile attraverso il sito web del Consiglio regionale <http://oe.consiglioveneto.it/referendum-costituzionale>.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

8. L'ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum consultivo è stato quindi celebrato il 22 ottobre 2017, con il superamento del quorum prescritto dalla LR 15/2014 e con esito quasi unanimemente favorevole al quesito ammesso dalla Corte costituzionale.


Gli elettori veneti hanno espresso una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia della Regione dallo Stato centrale:

- si sono recati alle urne oltre **2.328.000 elettori**, per una percentuale pari al 57,2% degli aventi diritto;
- si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oltre **2.273.000 elettori**, per una percentuale pari al 98,1% dei votanti.

Il giorno dopo il referendum, nella seduta straordinaria del 23 ottobre 2017, la Giunta regionale, in attuazione della LR 15/2014, ha approvato, con DGR/DDLS n. 35 la "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione", trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale.

9. IL PDL N.43 E IL PROCEDIMENTO IN CONSIGLIO REGIONALE

La proposta di legge statale della Giunta regionale (disegno di legge statale n. 35 del 2017) è stata presentata in Consiglio regionale il 25 ottobre 2017, ha assunto il numero 43 ed è stata assegnata, in sede referente, alla Prima Commissione consiliare e, in sede consultiva, a tutte le altre Commissioni consiliari, al fine di rendere il parere di competenza alla commissione referente. Il progetto di legge è stato strutturato in 61 articoli suddivisi in 3 Capi: nel Capo I è stato individuato l'ambito delle forme e delle condizioni particolari di autonomia che vengono richieste, coincidenti con quelle azionabili ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, (articolo 1) e, come da relazione accompagnatoria, è stata disciplinata *"la modalità del finanziamento del nuovo assetto di competenze"* (articoli 1 e 2); nel Capo II sono stati declinati, per settori organici, le nuove competenze richieste, nei termini puntualmente definiti dai singoli articoli, mentre nel Capo III sono state disciplinate le disposizioni transitorie e finali, ivi compresa la disciplina della decorrenza delle funzioni e la previsione di soluzioni di riordino, a trasferimento avvenuto, delle strutture delle amministrazioni dello Stato interessate. In particolare, in via generale e di sintesi, in alcune materie viene richiesta dalla Regione del Veneto una competenza legislativa esclusiva, in altre, attualmente di competenza esclusiva dello Stato, una competenza legislativa concorrente, in altre, infine, viene operata una sorta di decentramento amministrativo, ovvero di integrazione del decentramento amministrativo (alla stregua, e a completamento, di quanto già operato con le grandi riforme statali degli anni '70, con i decreti di trasferimento di funzioni, e negli anni '90, con la riforma c.d. Bassanini) con il trasferimento di specifiche funzioni amministrative alla Regione senza intervenire, nella maggior parte dei casi, sulla competenza legislativa dello Stato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

Nell'istruttoria condotta sono state fatte ampie audizioni e consultazioni di tutte le Parti istituzionali e sociali ed anche dei Parlamentari veneti. Il progetto di legge, che ha mantenuto sostanzialmente la sua struttura originaria, è stato licenziato dall'aula in data 15 novembre 2017 con deliberazione n. 155 e con tre ordini del giorno (deliberazioni nn. 152, 153 e 154) con i quali il Consiglio impegna la Giunta regionale ad attivare effettive forme di collaborazione con le Università, i Centri di ricerca e le imprese del Veneto (n.152), alla tutela, nella trattativa per l'autonomia, della montagna veneta (n.153) nonché conferisce al Presidente della Giunta regionale ampio mandato ad avviare e condurre con il Governo i negoziati e a garantire adeguate informative al Consiglio stesso (n.154). Tali provvedimenti, infine, sono stati trasmessi alla Giunta regionale per i successivi adempimenti.

Tutta la documentazione ufficiale è rinvenibile sul sito del Consiglio regionale del Veneto www.consiglioveneto.it.

10. DOPO IL REFERENDUM E L'APPROVAZIONE DEL PDLS 43

Con la Proposta di legge statale approvata dall'Aula consiliare il 15 novembre 2017 con Deliberazione n. 155, la Regione chiede il riconoscimento di maggiori competenze in tutte le 23 materie in cui è consentito dall'articolo 116, terzo comma, Costituzione (ovvero tre materie di competenza esclusiva statale e venti materie di competenza concorrente), indicando altresì la misura delle risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione.

La scelta compiuta dalla Regione del Veneto con il PDLS n. 43 è stata infatti quella di considerare il disegno di legge statale (iniziativa regionale di cui alla disposizione costituzionale) quale provvedimento che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati da intraprendere con il Governo.


Con Deliberazione n. 154 del 15 novembre 2017, come già detto, il Consiglio ha pertanto conferito ampio mandato al Presidente della Regione a negoziare col Governo le richieste di autonomia (mediante l'Intesa).

Le due Deliberazioni consiliari sono pubblicate sul Portale Autonomia della Regione Veneto: con tutta la normativa e la documentazione di interesse per il percorso costituzionale:

www.regione.veneto.it/web/autonomia-veneto.


Con nota a firma del Presidente 20 novembre 2017, le Deliberazioni n. 154 e n. 155 sono state inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario agli Affari regionali, con richiesta di avvio del negoziato che si è aperto il 1 dicembre 2017, a seguito dell'incontro politico-istituzionale svoltosi a Roma tra la Delegazione trattante del Veneto e il Governo stesso.

Nel corso della seduta del 23 ottobre, in vista dell'avvio del percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione, la Giunta regionale ha approvato altresì un provvedimento con cui è istituita la Consulta del Veneto per l'Autonomia (i cui componenti sono stati successivamente nominati con decreti del Presidente) quale organismo permanente rappresentativo dell'intero "Sistema Veneto" con funzione di supporto alla Delegazione trattante regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--


Solo per completezza va ricordato altresì che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto un'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, con riferimento proprio alle iniziative delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Nel corso delle quattro sedute svoltesi nei mesi di novembre e dicembre 2017 -e i cui risultati possono essere letti nello specifico Documento pubblicato- sono stati auditi sia professori universitari esperti nella materia che rappresentanti delle tre Regioni interessate.

Com'è noto dagli articoli di stampa, infine, il negoziato delle Regioni con il Governo è ancora in corso, anche successivamente allo scioglimento delle Camere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 febbraio 2018</p> <p>Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto</p> <p>Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.</p>
---	--	---

RIFERIMENTI NORMATIVI

- LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15 (BUR N. 62/2014) "REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO" (TESTO VIGENTE)
- SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.118 DEL 2015
- PDLS N. 43 : INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
- DELIBERAZIONE N. 155 - PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE" D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO. (PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43)
- DELIBERAZIONE N. 152 -ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE RUZZANTE RELATIVO A "NON SI ATTENDA L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SOSTENERE FORME DI STRETTO COORDINAMENTO TRA UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA E IMPRESE SUL TERRITORIO REGIONALE" IN OCCASIONE DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE STATALE RELATIVA A "INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE". (PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43)
- DELIBERAZIONE N. 153 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SCARABEL RELATIVO A "LA REGIONE DEL VENETO NELLA TRATTATIVA PER L'AUTONOMIA TUTELI IL PIÙ POSSIBILE LA MONTAGNA VENETA" IN OCCASIONE DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE STATALE RELATIVA A "INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE". (PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43)
- DELIBERAZIONE N. 154 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FINOZZI RELATIVO A "“INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE". IL CONSIGLIO REGIONALE DÀ MANDATO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'AVVIO E LA CONDUZIONE DEL NEGOZIATO E LA INFORMATIVA AL CONSIGLIO REGIONALE." IN OCCASIONE DELL'ESAME DELLA

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 febbraio 2018 Rossana Ceci e Maria Antonietta Greco - Regione Veneto Il percorso del Veneto per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
---	---	--

PROPOSTA DI LEGGE STATALE RELATIVA A "INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE". (PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43)